

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE
GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Procedimento 02/2019

promosso contro

- **RICCOBONO Carmelo**, tessera n. 454010 - Cat. C, presso la soc. Club Petanque La Mole del Comitato Regionale Piemonte;

e contro

- **CLUB PETANQUE LA MOLE** in persona del suo Presidente, del Comitato Regionale Piemonte;

PREMESSO

1. che è pervenuta in data 08.04.2019 al Comitato Regionale Piemonte FIB la denuncia del Sig. Roccia Enrico, Direttore di Gara nella partita tra S.B. Bocciofila Valle Po e la soc. Club Petanque La Mole, disputata il 07.04.2019 presso l'impianto della Asd Taurinense;
2. che la denuncia è tempestiva ed è stata sporta nei confronti del giocatore Riccobono Carmelo della soc. La Mole;
3. che nel suindicato documento è contestato comportamento illecito perpetrato durante la predetta partita dal Riccobono nei confronti del Direttore di Gara; in particolare, il tesserato ha, in un primo momento, proferito la seguente frase al sig. Roccia: *"Ti devi vergognare, prima o poi ti incontro da solo"* e, a seguito della conseguente espulsione, gli si è avvicinato, proferendo le testuali parole: *"Ti devi vergognare, adesso ti spacco la faccia"*.
4. che la condotta del sig. Riccobono non è trascesa in virtù del pronto intervento del Presidente della soc. La Mole, il quale ha bloccato il giocatore, allontanandolo dal campo;
5. che la condotta del sig. Riccobono realizza l'infrazione descritta all'art. 61 comma 3, lett. f) del Regolamento di Giustizia e Disciplina che punisce le *«minacce e le intimidazioni»* integrate dai tesserati;
6. che la soc. La Mole è perseguibile a titolo di responsabilità oggettiva dei fatti commessi dal proprio tesserato ai sensi dell'art. 61 co. 2 e 7 del Regolamento; tuttavia, si ritiene la società non debba essere sanzionata in considerazione del



comportamento diligente ed immediato del Presidente che ha impedito eventuali altre infrazioni del tesserato;

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

- applica a **RICCOBONO Carmelo**, giocatore della soc. Club Petanque La Mole, tessera n. 454010 - Cat. C, la sanzione della **SQUALIFICA DI MESI DUE**;

Si ordina che il presente provvedimento sia comunicato nelle forme di rito.

Così deciso in Torino, 06.05.2019.

Il Giudice Sportivo
Avv. Federico Freni

